

ALLEGATO 5**SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA****Parte A**

Con riferimento all'articolo 7 punto 5 del presente Decreto, l'allegato regola:

- Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
- Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
- Attività di verifica;
- Modulistica.

1 Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici**1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa**

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

- essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
- nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi "da agricoltura biologica" o, ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 comma i del Reg. (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2 Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale:

- 2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico**
Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di



sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

- non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- Soddiscano i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2 Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;
- il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
- la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;
- l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;
- l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'articolo 7 paragrafo 5 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati ENSE e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web dell'ENSE all'indirizzo: www.ense.it.

Sentito il Comitato Consultivo Nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'art. 45 Comma 8 del Reg. (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio – 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare



all'ENSE copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati all'ENSE di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati ENSE.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi

- *l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all'ENSE ai fini della certificazione delle sementi*
deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.
- *la ditta sementiera*
deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.
- *La ditta sementiera / il fornitore di sementi*
deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

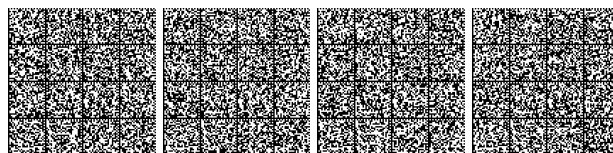
2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

- *la ditta sementiera/il fornitore di sementi*
deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo

- *la ditta vivaistica*
deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.



2.4 Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata all'ENSE, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via -Ugo Bassi 8 20159 Milano), oppure per fax (02/69012049) oppure ancora per e-mail (deroghe.bio@ense.it) almeno 30 giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

L'ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 20 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre 7 giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, l'ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dall'ENSE all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione dell'ENSE di negazione della deroga

Avverso la decisione dell'ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, all'ENSE stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l'ENSE, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'articolo 8 della medesima legge.

3 **Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo**



L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

- che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;
- che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;
- che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;
- nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa, ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.





DENOMINAZIONE DITTA SEMENTIERA.

Indirizzo .

CAP. .Comune

Tel.

Fax: .

Modulo 1

Provincia .

e-mail...

DISPONIBILITA' DI

SEMENTI BIOLOGICHE

□ SEMENTI PRODOTTE SU TERRENO IN CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

[illegible]

- 1) Indicare lo Stato Membro in cui la varietà è iscritta; nel caso di varietà in corso di registrazione indicare l'Autorità competente e gli estremi dell'autorizzazione
- 2) Non richiesto per le specie ortive

Firma



Modulo 3

Data

Nome Azienda

Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Tel.

Fax:

Partita IVA

E-mail

Alla Direzione Generale **ENSE**

Via Ugo Bassi 8

20159 MILANO

Tel: 02/6901201 Fax: 02/69012049

deroghe.bio@ense.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.M...con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione vegetativo non proveniente da agricoltura biologica precisando che **la data prevista per la semina/impianto è:**

Il materiale richiesto è il seguente:

☐ Sementi☐ Astoni, Barbatelle☐ Tuberi☐ Bulbi☐ Piantine ortive destinate a pianta porta-seme☐ Altro (Descrivere)

Specie	Varietà		Quantitativo (kg) o numero (specificare)
Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata:		Timbro e firma dell'Azienda	

AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi- dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga.

Spazio riservato all'ENSE



Parte B

Specie per le quali le sementi o i tuberi di patata da semina ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.

